

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10 SANITA' VETERINARIA

**Stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 5346 sito in Ramacca (CT) ditta
"Pavoni & C S.p.a." - Riconoscimento definitivo -**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione"*.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente *"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"*.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca *"Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale"*;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca *"Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio"*;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136"* e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n.33 del 17 luglio 2019, *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni."*
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è

stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Decreto n. 1984 del 05/09/2019, con il quale lo stabilimento della Ditta "Pavoni & C S.p.a." con sede operativa nel comune di Ramacca (CT), nella S.P. 25/I Km 3,5 sn, è stato riconosciuto idoneo, in via condizionata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 1069/2009, con l'attribuzione dell'approval number ABP 5346, ai fini dell'esercizio dell'attività di: Sezione: XII; Settore: Produzione fertilizzanti organici/ammendanti; Categoria 2; Prodotti: proteine idrolizzate;

VISTA la nota prot. n. 180206 del 19/12/2019, con la quale il Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha espresso il nulla osta all'emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE 1069/2009, per lo stabilimento di cui al sopracitato decreto di riconoscimento condizionato;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, il riconoscimento definitivo all'impianto;

RITENUTO altresì, di dovere confermare l'approval number ABP 5346 già in possesso della ditta e con il quale la stessa è stata registrata ai fini dell'esercizio delle attività di trasporto, sempre ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1069 del 2009;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta "Pavoni & C S.p.a. ", P.I. 00134230879, con sede legale nel comune di Catania, Corso Italia n. 172 e sede operativa nel comune di Ramacca (CT), nella S.P. 25/I Km 3,5 sn, individuato nella planimetria già acclusa al decreto n. 1984 del 05/09/2019, il cui legale rappresentante è la sig.ra Pavoni Sara Valentina (C.F. PVN SLV 76B52 C351A), è riconosciuto idoneo in via definitiva ai sensi del Regolamento (CE n. 1069/2009), ai fini dell'esercizio dell'attività di:

Sezione: XII; Settore: Produzione fertilizzanti organici/ammendanti; Categoria 2-; Prodotti: proteine idrolizzate;

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimento ABP **5346** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente Decreto.

Articolo 3

L'impresa, nonché l'impianto deve garantire che i prodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento, deve mantenere il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP e che dovrà sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta "Pavoni & C S.p.a."

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione citata in premessa.

Articolo 5

Il presente Decreto viene pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge n.21 del 2014, sul sito istituzionale di questo Dipartimento e inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla Ditta interessata.

Palermo, 07/01/2020

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)